



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PALMA | ROMEO ERMENEGILDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PORRACCILO | ANTONINO LIBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LATORRE | ANGELA RAFFAELLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 369/2016
depositato il 30/05/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29220159015329445000/009 ASSENTE
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE CALTANISSETTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dai ricorrenti:
STRACQUADANIO ROSARIO
VIA PONCHIELLI 8 P 2 93012 GELA CL

difeso da:
AVV. NICOSIA GIUSEPPE
STUDIO AVV. NICOSIA
VIA G. VERGA 110 93012 GELA CL

difeso da:
AVV. NICOSIA GIUSEPPE
STUDIO AVV. NICOSIA
VIA G. VERGA 110 93012 GELA CL

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 369/2016

UDIENZA DEL

10/09/2018 ore 10:00

N°

949/01/18

PRONUNCIATA IL:

10/09/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19/09/2018

Il Segretario

Dott. Giuseppe MOSCA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 maggio 2016, Stracquadiano Rosario ha chiesto la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.

Riscossione Sicilia ha eccepito, fra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice tributario; nel merito, ha quindi chiesto la declaratoria di legittimità della propria attività.

All'udienza del 10 settembre 2018 il procedimento è stato quindi posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione impugnata, al riguardo deducendo:

- a) mancata indicazione e allegazione di atti prodromici;
- b) mancata indicazione dell'ente creditore;
- c) mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- d) prescrizione del credito.

Ciò posto, deve innanzi tutto esaminarsi la questione, evidenziata da Riscossione Sicilia all'udienza odierna, ma comunque rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 7410/2011), relativa all'ammissibilità del ricorso.


Al riguardo, è noto che:

a) il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21 Dlgs 546/1992, intitolato «Termine per la proposizione del ricorso»);

b) tale notifica deve avvenire secondo quanto stabilito dai commi 2° e 3° dell'art. 16 Dlgs 546/1992 (così il 1° comma dell'art. 20 dello stesso decreto);

c) il 3° comma appena richiamato dispone, per quel che interessa in questa sede, che le notificazioni possono essere fatte anche direttamente all'ufficio del Ministero delle Finanze e all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di chiarire a quali condizioni la conse-



gna dell'atto possa valere come notifica ai fini della rituale instaurazione del giudizio tributario. Si riportano, di seguito, le massime ufficiali di tre sentenze della Corte Suprema:

a) in tema di contenzioso tributario, ai fini della prova della notificazione effettuata, ai sensi dell'art. 16, 3° comma, Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, direttamente all'ufficio del Ministero delle Finanze, mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, è previsto che questi ne rilasci "ricevuta" sulla copia; poiché tale ricevuta non può non avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dall'impiegato, con la quale il medesimo attesta l'avvenuta consegna, va escluso che possa avere efficacia equipollente un semplice timbro, sia pure con data, ma senza firma dell'addetto alla ricezione (sentenza 8982/2002);

b) nel processo tributario, la notificazione (del ricorso introduttivo e) dell'appello, che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, al precedente art. 16, 3° comma, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora sulla copia dell'atto depositato manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell'ente locale, potendo tale timbro non essere stato apposto dall'impiegato "addetto", né essendovi modo per individuare quest'ultimo (sentenza 22576/2004);

c) nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall'art. 20 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, al precedente art. 16, 3° comma, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna

dell'atto (sentenza 2816/2012).

Tutto ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel fascicolo del ricorrente si è rinvenuta una copia del ricorso introduttivo, nella cui prima pagina è apposto un timbro col seguente contenuto: «RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.» (prima parte); «04 MAR. 2016» (seconda parte); «Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta» (terza parte, su due righe). Nessuna sottoscrizione, sigla o indicazione di un nominativo riferibile a Riscossione Sicilia è ulteriormente apposta.

Orbene, alla luce delle premesse in diritto *supra* esposte, è quindi da ritenersi che la sola presenza del timbro dell'agente della riscossione, non accompagnata dalla sottoscrizione di un dipendente dello stesso ente (la cui intimazione si intendeva impugnare in questa sede), non ha consentito il perfezionarsi dell'iter notificatorio né, quindi, ha bloccato i termini previsti dall'art. 21 Dlgs 546/1992 per la tempestiva proposizione del ricorso. Di talché, in conclusione, il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile.

Quanto, infine, alle spese del giudizio, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni per disporsene l'intera compensazione tra le parti, giacché la decisione di questa Commissione si arresta a una pronuncia sul rito senza pervenire alla valutazione della fondatezza, nel merito, della pretesa del ricorrente.

P. Q. M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Caltanissetta, 10 settembre 2018

IL GIUDICE REL. EST.



IL PRESIDENTE

